

Codice A1816A

D.D. 25 maggio 2016, n. 1255

Legge Regionale 10/02/1989 n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale D.P.G.R. 8/R del 20.09.2011 e s.m.i. - Interventi selvicolturali in Comune di Marmora (prov.CN) - Localita' Costa Cavalla e Isari - Richiedente: Comune di MARMORA - Istanza n. 30820/2016 -

PRESO ATTO del D.lgs. 227/2001 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

VISTA la domanda presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dal Comune di Marmora (porv.CN) - nella persona del Sindaco Sig. Ponzo Emanuele - in data 27/04/2016 – assunta al Protocollo n. 18956/A1816A;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte in data 24/05/2016, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali;

Tipologia forestale.	Superfici e da progetto ha.	Superficie ammessa ha.
- Fustaia di larice	11,0890	11,0890
Totale	11,0890	11,0890

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;

VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., il Comune di Marmora (CN) all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Marmora (località Costa Cavalla e Isari), così come descritti nel progetto d'intervento e nelle integrazioni progettuali, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

Tipologia forestale.	Superficie da progetto ha.	Superficie ammessa ha.
- fustaia di larice	11,0890	11,0890
Totale	11,0890	11,0890

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup. intervento (ha)
Marmora	===	1	27	66,04,00	1,2540
Marmora	===	1	39	49,8324	3,6530
Marmora	===	1	52	50,5645	1,1780
Marmora	===	10	84	14,7946	5,0040

- Il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha 11,0890 ed essere conforme allo stesso;
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
 - potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo;
 - il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati, così come individuati nell'ambito dei rilievi effettuati;
 - si approva il piedilista di contrassegnatura delle piante da abbattere relativo al lotto di Costa Cavalla che prevede il prelievo di n. 328 piante (37 larici, 91 abeti bianchi, 200 abeti rossi);
 - si approva il piedilista di contrassegnatura delle piante da abbattere relativo al lotto di Isari che prevede il prelievo di n. 200 piante di larice;
 - si approva la stima delle piante di larice con caratteristiche negative (morti in piedi, piante con doppia punta e/o cattivo portamento, schiantate, ecc.) da abbattere su lotto Isari, che comporta il prelievo di complessivi 67 mc di legname.
 - si approva il volume di legname prelevabile con l'intervento, che risulta pari a 1070 mc (671 mc sul lotto di Costa Cavalla, e 332 mc relativi a piante contrassegnate cui si aggiungono 67 mc stimati con aree di saggio sul lotto di Isari); tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;
 - il taglio dovrà interessare esclusivamente le piante di larice, abete rosso e abete bianco contrassegnate, nonché le piante con caratteristiche negative identificate secondo le aree campione / aree di saggio; non potranno essere tagliate piante diverse rispetto a quanto sopra indicato;
 - qualora, durante il periodo di esecuzione degli stessi dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;
 - il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;

- particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
 - i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);
 - uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco – *qualora previste* - che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;
 - durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
 - ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;
 - a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Regolamento):
1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;

2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

- a. ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;
 - b. sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innescare di fenomeni di erosione;
 - c. per le vie di esbosco per mezzi meccanici:
 - 1) chiusura e protezione degli accessi;
 - 2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”;
- relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;
 - per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
 - dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
 - i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 5);
 - entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente
Gianpiero Cerutti